

DELIBERA N. 98/25/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SVI TV ITALIANE S.R.L., FORNITORE DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI IN AMBITO LOCALE CON IL MARCHIO “ITALIA 8 PRESTIGE”- LCN 80, E “TELEREPORTER” - LCN 82, PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART.45, C. 8 DEL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021 N. 208.

(CONTESTAZIONI CO.RE.COM. LIGURIA N. 01/25, E 3/25 PROC. N. 16/25/MRM-CRC, E 17/25/MRM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la Legge Regionale 22 marzo 2013, n. 8 recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Liguria*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell' *Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM *“l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità”*;

VISTO il *“Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”*, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Liguria, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall'Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di due procedimenti sanzionatori e ha emesso, nei confronti della società SVI TV ITALIANE S.r.l., fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio *“ITALIA 8 PRESTIGE”*- e *“TELEREPORTER”*, i seguenti provvedimenti:

- i. atto di contestazione n. 01/2025, adottato in data 13 maggio 2025 e notificato nella medesima data, con il quale il CO.RE.COM. ha contestato la violazione dell'art. 45, comma 8, del D.lgs. n. 208/2021, concernente i limiti di affollamento pubblicitario stabiliti dal TUSMA.
- ii. atto di contestazione n. 03/2025, anch'esso adottato e notificato in data 13 maggio 2025, con il quale è stata parimenti contestata la violazione dell'art. 45, comma 8, del D.lgs. n. 208/2021.

Dagli esiti dell'istruttoria condotta dal CO.RE.COM. Liguria risulta che il Comitato ha contestato le suddette inosservanze a seguito dell'esame delle registrazioni dei programmi trasmessi dalla società SVI TV ITALIANE S.r.l., con i marchi *“ITALIA 8 PRESTIGE”* e *“TELEREPORTER”*, nel periodo 24 – 30 marzo 2025.

Con nota prot. n. 2025-0182096, il Comitato aveva, infatti, richiesto alla suddetta società la trasmissione delle registrazioni relative alla settimana di programmazione in esame, successivamente inoltrate alla società incaricata del monitoraggio, la quale ha provveduto ad analizzarle ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di obblighi di programmazione, pubblicità, garanzie per l'utenza — con particolare riferimento alla tutela dei minori — nonché pluralismo politico e sociale.

In particolare, è stata accertata e contestata la trasmissione sui predetti servizi di media audiovisivo, nell'intera settimana di monitoraggio, di comunicazioni commerciali audiovisive eccedenti i limiti imposti dalla legislazione vigente in tema di affollamenti pubblicitari, nella misura e per la durata, così come di seguito specificato:

Orario	Emittente:						
	Italia 8 Prestige						
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
	24/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025
06:00 - 18:00	20,98%	21,01%	21,01%	19,34%	21,01%	19,34%	21,01%
18:00 - 24:00	25,73%	25,78%	26,63%	26,46%	26,17%	26,04%	26,18%

Orario	Emittente:						
	Telereporter						
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
	24/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	29/03/2025	30/03/2025
06:00 - 18:00	11,44%	11,16%	11,13%	11,50%	11,48%	11,48%	11,47%
18:00 - 24:00	26,12%	26,11%	26,89%	26,39%	26,91%	26,93%	26,49%

A conclusione di entrambe le istruttorie, il CO.RE.COM. Liguria, con distinte note del 25/06/2025 (Cfr. prot.n. 0157784 e 0157951) ha trasmesso gli atti dei procedimenti all'Autorità confermando quanto emerso nella fase istruttoria e proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di affollamento pubblicitario.

2. Deduzioni della società

La società in parola non ha presentato alcuna memoria difensiva, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati con i già menzionati atti di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria agli atti, si rileva che il CO.RE.COM. Liguria ha avviato due distinti procedimenti sanzionatori nei confronti della medesima società fornitrice di servizi di media audiovisivi, SVI TV ITALIANE S.r.l., in relazione alle emittenti "Italia 8 Prestige" e "Telereporter". Entrambi i procedimenti hanno ad oggetto la contestazione della stessa violazione (art. 45, comma 8, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208), accertata nelle medesime giornate di programmazione.

In via preliminare, si ritiene, pertanto, opportuno disporre la trattazione congiunta dei procedimenti sanzionatori n. 01/2025 e n. 03/2025 del 13 maggio 2025, i quali, sebbene avviati separatamente dal CO.RE.COM., presentano evidenti profili di connessione:

- i. sotto il profilo soggettivo, in quanto i provvedimenti sono stati adottati nei confronti del medesimo soggetto giuridico (SVI TV ITALIANE S.r.l.), esercente entrambe le emittenti;
- ii. sotto il profilo oggettivo, poiché le presunte violazioni contestate riguardano, in entrambi i casi, la medesima fattispecie costitutiva, ossia il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla normativa in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, per le quali è previsto il medesimo presidio sanzionatorio ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), comma 2, lett. a), e comma 5, del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208.

Si osserva, infine, che le violazioni sono state riscontrate nel medesimo arco temporale, circostanza che rafforza l'esigenza di una trattazione unitaria.

Nel merito, questa Autorità ritiene, esaminata la documentazione in atti, e presa visione delle registrazioni, dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, e decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Liguria di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società SVI TV ITALIANE S.r.l. - fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale "Italia 8 Prestige e Telereporter", e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 45, c. 8 del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 208.

Si rileva, infatti, quanto segue.

La programmazione pubblicitaria nei giorni sopraindicati non rientra in alcuna delle fattispecie escluse dal computo dell'affollamento orario e giornaliero (autopromozioni, annunci di sponsorizzazione, attività di informazione e di comunicazione istituzionale, messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, inserimento di prodotti, messaggi di produttori editoriali e librai, brevi messaggi pubblicitari rappresentati da anteprime di opere cinematografiche europee di prossima programmazione, finestre di televendita di durata superiore a 15 minuti) e pertanto le emittenti risultano aver superato, nelle giornate e nelle fasce orarie specificamente indicate negli atti CONT. n. 01/2025 e CONT. 3/2025 del 13 maggio 2025, il limite del 25 per cento di programmazione pubblicitaria nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa tra le ore 18:00 e le 24:00, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, comma 8 del d.lgs. 208 dell'8 novembre 2021;

CONSIDERATO che l'art. 45, comma 8 del TUSMA recita: *"la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa tra le ore 18:00 e le 24:00"*,

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitrè/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00) al netto di ogni onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società in esame deve qualificarsi di media gravità, avuto riguardo al fatto che, nell'arco dell'intera settimana di monitoraggio, sono stati rilevati plurimi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra richiamate, idonei a produrre effetti pregiudizievoli significativi a danno dei telespettatori, ancorché lo scostamento percentuale riscontrato risulti di entità non significativa.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2024, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 527.600 euro e un utile di esercizio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più*

volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l’irrogazione di un’unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo alla società SVI TV Italiane S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a 2.066,00 (duemilasessantasei/00) aumentata del triplo, pari a euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ACCERTA

La violazione delle disposizioni di cui art. 45, comma 8 del d.lgs. 208 del’8 novembre 2021;

ORDINA

Alla società SVI TV Italiane S.r.l. - fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale “Italia 8 Prestige” e “Telereporter”, con sede legale in via A. Vivaldi, RES. Larici 351 – Basiglio- MI – C.F. 10547830967, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell’art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 98/25/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la

medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.98/25/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella